SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3610

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2005

Tutela della concorrenza e del consumatore nel commercio *outlet*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – La vendita di capi del tessile abbigliamento a prezzi molto bassi, con cospicui sconti, preoccupa innanzitutto le imprese commerciali ma, non di meno, interviene anche a turbare il buon andamento delle attività produttive e dà luogo ad una deprecabile forma di concorrenza sleale, oltre a recar danno ai consumatori.

I capi dei settori produttivi menzionati, poiché connessi all'andamento della moda, mutano rapidamente. Hanno una durata spesso solo stagionale. E, conclusa la stagione, si vendono con crescente difficoltà e si impoveriscono nel valore.

La commercializzazione di capi di abbigliamento a prezzi assai scontati rispetto all'originario listino al di fuori dei saldi regolamentati – fenomeno avviatosi da alcuni decenni negli Stati Uniti – costituisce ormai una fattispecie del commercio (*outlet*) anche in Italia cosicché, tra l'altro, si immettono nel ciclo mercantile, anche in quello dei supermercati, capi del tessile abbigliamento risultanti da giacenze invendute, con sconti sul prezzo rispetto al listino anche oltre il 50 per cento. E non mancano imprese che, allo scopo, riprendono vecchie produzioni o che producono i nuovi capi in quantitativi assai superiori rispetto alla domanda stagionale per poi destinarne gran parte alle vendite sottocosto.

Non vi sono dubbi sui danni che tutto ciò arreca al consumatore che, lusingato dai prezzi favorevoli, acquista prodotti in realtà senza alcun risparmio effettivo, fuori commercio, invenduti e spesso provenienti dall'estero.

Altrettanto preoccupante è il degrado che ciò arreca alla qualità e alla gestione economica della rete delle imprese commerciali, in particolare ai negozi dei centri storici, alle prese con una vera e propria concorrenza sleale. Anche gran parte delle attività produttive vedono, in questo contesto, svalutarsi i prodotti di stagione in vendita o quelli di più recente ideazione, progettazione e produzione.

Il presente disegno di legge ha la finalità di introdurre una regolamentazione delle vendite sottocosto a tutela del consumatore, della rete commerciale e delle imprese di produzione, e ciò innanzitutto attraverso in ricorso più appropriato e rigoroso alla denominazione *outlet*.

Con l'articolo 1 si interviene sulla denominazione *outlet* e si definiscono i soggetti interessati a questa attività.

Con l'articolo 2 si definiscono il ricorso alla denominazione *outlet* e le sanzioni a carico di chi non si comporta correttamente.

Con l'articolo 3 si individuano i prodotti a disposizione degli esercizi autorizzati a questo specifico commercio, mentre la loro allocazione nel territorio è deferita dall'articolo 4 alla determinazione di leggi regionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(*Outlet)

1. Si denomina *outlet*:

a) una attività commerciale professionale nel cui ambito si vendono capi del tessile abbigliamento provvisti di marchio e prodotti almeno dodici mesi prima della loro messa in vendita o con difetti dichiarati dal produttore;

b) una struttura che sia definita centro commerciale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *g),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e delle norme regionali;

c) un locale attiguo agli altri di una impresa industriale nel quale vengono venduti direttamente capi di propria produzione.

Art. 2.

(Uso della denominazione outlet)

1. I soggetti che utilizzano la denominazione *outlet* fuori da quanto previsto dall'articolo 1, sono puniti con una sanzione pecuniaria da 4.000 euro a 25.000 Euro. In caso di recidiva, il sindaco con propria ordinanza, sospende l'attività commerciale per un periodo da dieci a trenta giorni.

Art. 3.

(Disciplina negli esercizi outlet)

1. Si fa divieto di vendere negli esercizi denominati *outlet* ai sensi dell'articolo 1 capi del tessile abbigliamento estranei a quanto previsto dall'articlo 1, lettera *a).* In tali esercizi vigono le previsioni normative

che si applicano a tutte le attività del commercio nei casi di saldi, vendite straordinarie o sottocosto.

Art. 4.

(Normativa regionale)

1. L'allocazione territoriale e le attività del commercio denominato *outlet* ai sensi dell'articolo 1 sono regolate dalla legge regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

€ 0,50